



Comune di Secugnago

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 29/11/2005

Sommario:

Art. 1 – Oggetto e fini del regolamento.	3
Art. 2 – Luogo delle celebrazione.	3
Art. 3 – Orario per le celebrazioni di matrimonio civile.	3
Art. 4 – Organizzazione del servizio	3
Art. 5 – Rinvio	3
Art. 6 – Entrata in vigore	4

Art. 1 – Oggetto e fini del regolamento.

1. Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina della celebrazioni dei matrimoni civili di cui agli articoli da 84 a 116 del codice civile.

Art. 2 – Luogo delle celebrazione.

1. I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, nella casa comunale e, più precisamente, nel locale sala consiliare sita al primo piano di Piazza Matteotti n. 9.
2. A richiesta degli interessati, il matrimonio civile potrà essere celebrato, sempre pubblicamente, in un locale diverso, sempre nella casa comunale.

Art. 3 – Orario per le celebrazioni di matrimonio civile.

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Per i matrimoni celebrati in detti orari non è dovuto alcun rimborso di spese.
3. La celebrazione richiesta in orari diversi, comunque feriali, o per la quale sono richiesti servizi aggiuntivi, è subordinata alla disponibilità degli operatori dell'Amministrazione Comunale ed al versamento dell'apposita tariffa, che viene determinata forfettariamente in € 100,00 a titolo di rimborso spese.
Nella determinazione della tariffa sono considerati a titolo di rimborso:
 - il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio
 - il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (allestimento sala, spese gestionali, riscaldamento, pulizia della sala).
4. La somma dovuta in applicazione del precedente comma 3, dovrà essere versata prima della celebrazione del matrimonio.

Art. 4 – Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Art. 5 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:

- il codice civile;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali";
- lo statuto comunale.

Art. 6 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.